



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza Bse

1. La legge 118/2002: interventi collegati alla BSE.

Il decreto legge 19 aprile 2002 n. 68, convertito in legge 18 giugno 2002 n. 118 recante “disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi” ha previsto all’art. 1 c) 12. che con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

Al riguardo, di seguito vengono riportati i risultati dell’attività svolta e degli obiettivi conseguiti.

2. Smaltimento delle farine e del materiale a rischio

Nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2004 sono proseguite le operazioni di distruzione delle farine animali detenute in ammasso pubblico ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 2 sulla base degli accordi precedentemente stipulati con le ditte ENDESA, COPERSALENTO E TREERRE.

In detto periodo è stato, infatti, smaltito da parte delle sopracitate ditte un quantitativo pari a t. 46.561,543 (Allegato 1), che aggiunto al quantitativo precedentemente distrutto porta il totale complessivo a t. 155.821,92 di farine animali a basso rischio.

Tale ultimo quantitativo rappresenta il 44,52% della quantità globale in ammasso (circa t. 350.000) la cui distruzione dovrà avvenire, come da previsione, nel corso del corrente anno 2004.

I costi relativi alla distruzione, fatturati nel periodo di riferimento, ammontano a € 1.578.016,38 (Allegato 2).

Si è proceduto, altresì, alla liquidazione di un importo di € 46.210,88 alle ditte di cui all'elenco allegato (Allegato 3) quale prezzo di acquisto e costo del trasporto delle farine animali, ivi compresi i mangimi, conferite in ammasso pubblico, per le quali è stato necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'AGEA.

Per quanto riguarda, invece, le distruzioni del materiale ad alto rischio ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 1 e del basso e dell'alto rischio ai sensi della legge 18 giugno 2002 n. 118, le quantità distrutte ammontano a complessive t. 44.183, 52 ca come analiticamente indicato nel prospetto allegato (Allegato 4).

Infine si è proceduto al pagamento di ulteriori € 1.536.159,56 per le spese di conservazione delle farine animali a basso rischio in deposito presso i magazzini AGEA per l'anno 2003 (Allegato 5).

AIUTI NAZIONALI**U.O. 54**

ALLEGATO 1

DISTRUZIONE FARINE ANIMALI A BASSO RISCHIO IN AMMASSO PUBBLICO DAL 01.01.2004
AL 31.03.2004 AI SENSI DELLA LEGGE 49/2001

IMPIANTO DI DISTRUZIONE	ANNO 2004 MESE	QUANTITA' DISTRUTTE - T.	TOTALE
COPERSALENTO Zona Industriale C.P. 93 73024 MAGLIE (LE)	Gennaio	1.390,100	
	Febbraio	2.636,280	
	Marzo	1.325,200	
	Totale		5.351,580
ENDESA ITALIA SRL Centrale Termoelettrica	Gennaio	2.245,729	
	Febbraio	1.519,070	
	Marzo	2.658,714	
	Totale		6.423,513
TREERRE SPA VIA MARCELLO CAROSI 65	Gennaio	9.791,820	
	Febbraio	10.971,890	
	Marzo	14.022,740	
	Totale		34.786,450
TOTALE GENERALE			46.561,543

AIUTI NAZIONALI
U.O. 54**ALLEGATO 2****B S E - PROTEINE ANIMALI**
LEGGE 49/2001 - CAP. 309
DOMANDE LIQUIDATE
DISTRUZIONE AMMASSO
DAL 01.01.2004 AL 31.03.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
COPERSALENTO	277.004,28	3.297,67
COPERSALENTO	230.643,00	2.745,75
TREERRE (BANCA DI ROMA)	1.065.038,70	9.481,90
ANSALDO CALDAIE SPA	5.330,40	88,84
TOT.	1.578.016,38	15.614,16

AIUTI NAZIONALI
U.O. 54**ALLEGATO 3****B S E - PROTEINE ANIMALI**
LEGGE 49/2001 - CAP. 309
DOMANDE LIQUIDATE
DAL 01.01.2004 AL 31.03.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
BIANCONI	290,70	Integraz. pagamenti
AGRICOLA TRE VALLI	31.214,97	109,98
AGRICOLA TRE VALLI	5.540,55	Integraz. pagamenti
AGRICOLA TRE VALLI	9.164,66	Integraz. pagamenti
TOT.	46.210,88	

ALLEGATO 4

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI A BASSO RISCHIO DAL 01/01/2004 AL 31/03/2004 (LEGGE 118)

€ 4.726.855,23

Tonn. 25.829,81

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO DAL 01/01/2004 AL 31/03/2004 (LEGGE 118)

€ 4.832.907,48

Di cui

€ 1.699.084,86

Tonn. 11.637,56727

Tal quale

€ 3.219.378,06

Tonn. 6.624,2347

Farine

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI MATERIALE TAL QUALE AD ALTO RISCHIO E M.R.S. DAL 01/01/2004 AL 31/03/2004 (LEGGE 49 - ART.1)

€ 39.978,92

Tonn. 91,91

Tal quale

AIUTI NAZIONALI
U.O. 54**ALLEGATO 5****B S E - AMMASSO PUBBLICO DI PROTEINE ANIMALI****LEGGE 49/2001 - CAP. 309****MAGAZZINI LIQUIDATI DAL 01.01.2004 AL 31.03.2004**

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO
CABIANCA OTTAVIO	232.372,01
BORSARI	1.303.787,55
	TOTALE
	1.536.159,56

3 Anagrafe bovina

Per quanto riguarda l'anagrafe bovina si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal Commissario straordinario per l'anagrafe nazionale bovina, Sen. Corsi.

4 Lotta alle scrapie negli allevamenti ovini

La Commissione CE, con decisione del 13 febbraio 2003 n. 2003/100, ha messo a punto i requisiti minimi di un programma di allevamento di ovini resistenti alla scrapie. La scrapie viene infatti considerata una malattia che interessa la salute dell'intera popolazione ovi-caprina della Comunità. Allo stato attuale non vi è un test valido per diagnosticare se eventuali ovi-caprini ammalati siano affetti da scrapie oppure da BSE.

La decisione CE 2003/100 innanzi richiamata contiene le linee guida di un programma per selezionare ovini resistenti alla TSE, da applicarsi a tutte le popolazioni allevate. E' prevista comunque la possibilità di derogare al programma di selezione per alcune razze a bassa diffusione,

ove il programma stesso potrebbe mettere a rischio l'esistenza della razza in questione riducendo il patrimonio genetico disponibile.

Obiettivo della decisione è arrivare alla certificazione di greggi a "rischio trascurabile" da scrapie/BSE, il tutto basato sulla resistenza genetica abbinata ai test TSE.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel corso degli anni 2002-2003 ha attivato nell'ambito delle attività di miglioramento genetico un programma, per una spesa di € 235.085 gestito dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) in collaborazione con l'Istituto zootecnico caseario della Sardegna e con il Laboratorio Gruppi Sanguigni (LGS), per l'analisi dei risultati sulle frequenze alleliche del gene PrP di 17 razze ovine italiane.

I risultati del programma, di cui si è già relazionato in precedenza, sono stati inviati al Ministero della Salute che li ha utilizzati per presentare alla Commissione CE il documento sulle frequenze alleliche dei genotipi distinti per area della popolazione ovina nazionale, così come previsto dalla decisione CE 2002/1003.

Entro il 31 dicembre 2003 ciascuno Stato membro avrebbe dovuto presentare un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE (decisione CE 2003/100). Con nota n. 23858 del 7 ottobre 2003 il MiPAF ha richiesto al Ministero della Salute che le modalità operative per dare attuazione alle decisioni comunitarie fossero concordate collegialmente, in particolare nelle decisioni relative alla realizzazione di programmi di selezione.

Pertanto, in una serie di riunioni tenutesi presso il Ministero della Salute è stato elaborato e concordato lo schema di Piano nazionale di

selezione genetica per la resistenza alle EST negli ovi-caprini in ottemperanza alla decisione CE n. 2003/100 e del Regolamento CE n. 1915/2003. Il piano in così come richiesto, prevede il coinvolgimento, dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), che gestisce i libri genealogici degli ovini e caprini, e dei collegati Laboratorio Genetico e Servizi (LGS) e Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna.

Il piano di eradicazione è in partenza a livello volontario e prevede che il costo dell'analisi sia a carico dello Stato, così come l'indennizzo per l'eventuale abbattimento dei capi portatori dell'allele d'estrema sensibilità (VRQ), ai sensi della legge n. 218/ 1988.

L'applicazione in senso restrittivo della normativa potrebbe causare un forte impatto sulla zootecnia di regioni come la Sardegna e la Sicilia (oltre 4 milioni di ovini da latte, circa il 40% del patrimonio nazionale) con particolare riferimento alle produzioni casearie di qualità (DOP e IGP). La scelta del Ministero della Salute con il documento suddetto va verso l'obiettivo di consentire di disporre nell'arco di 5 – 7 anni di una popolazione maschile almeno con un allele di resistenza alla malattia (ARR).

Nell'ambito del piano, la selezione è prevista esclusivamente sulla linea maschile. Inoltre, a regime, gli allevamenti aderenti al piano possono acquistare arieti solo se provenienti dal L.G. o da allevamenti cosiddetti di "elevato merito genetico" che utilizzano in ogni caso per il 50% arieti provenienti dal L.G. stesso.

Da qui ne discende l'esigenza di intensificare al massimo l'attività selettiva non solo per i requisiti qualitativi e quantitativi della produzione, ma anche per quelli di resistenza genetica per la scrapie, al fine di

soddisfare le richieste di riproduttori resistenti a partire dal 2005 come previsto dal piano nazionale.

Per far ciò si sta predisponendo un programma, collegato al miglioramento genetico per i caratteri quantitativi e quantitativi, con l'obiettivo di procedere non solo con metodiche più intensive con utilizzo esclusivo anche in I.A. di riproduttori maschili omozigoti resistenti (ARR-ARR) nei Centri genetici gestiti dall'ASSONAPA, ma anche utilizzando la linea femminile degli animali iscritti a L.G., soprattutto le potenziali madri di ariete. Si fa presente, infatti, che per tali linee femminili così come per gli arieti, già ora viene prelevato il campione di DNA per la conferma della ascendenza dichiarata. Si tratterebbe di utilizzare lo stesso campione anche per la scrapie.

Il programma sarà finanziato non appena le disponibilità nel competente capitolo di bilancio lo consentiranno.

5. Influenza catarrale dei ruminanti (Blue tongue)

5.1 Interventi finanziari indiretti di indennizzo

I rapporti con la Commissione CE in merito agli interventi di indennizzo economico per il settore bovino previsti all'art. 66, commi 2 e 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002 - Aiuto n. 65/2002) e collegati direttamente alle misure obbligatorie (blocco della movimentazione degli animali) per arrestare la diffusione dell'epizozia, si sono definitivamente conclusi con:

- a. la richiesta di ulteriori dettagli in data 4.12.2003 e specificatamente: a) ricalcolo dell'aiuto relativo alla posticipazione degli oneri previdenziali utilizzando il tasso di interesse comunitario del 5,5% anziché dell'1,6% considerato dal MiPAF; b) elementi del rapporto costi/ricavi per le vacche fine carriera che beneficiano dell'aiuto;
- b. l'invio, con nota n. 162 del 5.2.2004, di una nuova elaborazione dei dati la cui analisi ha ancora confermato come gli aiuti concessi, per tutte le categorie (vitelli, vitelloni e vacche) non superano la differenza tra il valore di mercato rilevato da ISMEA ed il valore a cui l'animale è stato venduto.

La decisione adottata dalla Commissione in data 18 febbraio 2004 ha definitivamente sancito che la misura degli aiuti in questione è conforme

agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato e richiama quanto assicurato per garantire la compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, lettera c) del Trattato, e precisamente:

- a) l'aiuto è finalizzato a ristabilire l'agibilità degli allevamenti che operano nella "linea vacca-vitello" compromessa dall'imprevista permanenza di capi in azienda. Per allevamento che opera nella "linea vacca-vitello" s'intende l'allevamento di femmine bovine con l'attitudine alla produzione di carne (razze pure o incroci F1), in condizioni di allevamento brado o semi brado, destinate alla produzione di vitelli svezzati in modo naturale che venduti ad una età mediamente compresa tra i 3-4 mesi e comunque non superiori a 6 mesi, sono destinati al ristallo in allevamenti intensivi da ingrasso;
- b) l'aiuto è concesso solo per i capi trattenuti in azienda a seguito del blocco della movimentazione e successivamente avviati alla macellazione per arrestare il diffondersi della BlueTongue e di altre malattie contagiose e quindi per situazioni compromesse del benessere animale;
- c) la misura dell'aiuto è di natura rigorosamente compensativa in quanto si applica esclusivamente alle aziende in cui l'insorgenza di gravi problemi di benessere animale, in conseguenza delle restrizioni dei movimenti imposti alle medesime aziende, è certificato dalle autorità sanitarie;

- d) le aziende che abbiano già beneficiato di regimi di aiuti similari, sia statali che regionali, non sono ammesse all'aiuto di indennizzo in questione.

Per quanto concerne i benefici relativi alla posticipazione ed alla rateizzazione degli oneri sociali, l'INPS con nota del 22.1.2004 ha fatto presente che, non avendo la legge 28.12.2001 n. 448 stabilito una percentuale di riduzione, ha limitato la riduzione stessa a soli valori centesimali.

Tale interpretazione, con nota n. 20572 del 9.3.2004, è stata condivisa dal MiPAF poiché la riduzione in qualsiasi percentuale sarebbe stata censurabile e comunque non in linea con le osservazioni della Commissione CE. Infatti la riduzione in termini centesimali adottata dall'INPS permette di non incorrere in sovra compensazioni che l'U.E. non avrebbe riconosciuto.

Le disposizioni citate contengono quindi tutti gli elementi per consentire alle Regioni interessate di dar corso al regime di aiuti tenendo conto della propria realtà zootecnica.

Con nota del 12.3.2004 il MiPAF provveduto a trasmettere alle Regioni interessate ed alle organizzazioni agricole copia della decisione della Commissione CE per gli adempimenti di competenza con alcune note di indirizzo ed evidenziando gli adempimenti per garantire:

- il divieto di cumulo degli aiuti concessi con altri aiuti aventi le stesse finalità;
- l'impegno a relazionare sull'attuazione del regime di aiuti in questione.

Relativamente al fondo per l'emergenza Blue Tongue di € 13.014.723,86, ripartito con D.M. n. 24544 del 19.12.2002 alle Regioni interessate, con D.M. n. 23119 del 29.7.2003 e D.M. n. 24836 del 26.11.2003 si è provveduto al pagamento alle medesime Regioni rispettivamente degli importi di € 8.564.953 e di € 1.449.760,00 complessivamente pari all'83% di quanto assegnato.

5.2 Interventi finanziari strutturali e di prevenzione

Per gli interventi strutturali e di prevenzione per il settore ovino e bovino, recati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129 (Aiuto N. 824/C/2000), con D.M. 3 maggio 2001 sono stati trasferiti alle sei Regioni interessate i fondi per l'anno 2001 (€ 15.000.000).

Con D.M. 9 aprile 2001 e successivo D.M. 29 marzo 2002 sono state invece impartite le modalità di attuazione.

La legge 28.12.2001 n. 448, all' art. 66, modificando le disposizioni dell'art. 129 della legge 23.12.2000 n. 388, ha esteso, a partire dal 2002, gli interventi anche al settore bovino. Il fondo di € 6.493.929,07 per l'anno 2002 è stato ripartito e contestualmente liquidato tra le Regioni con D.M. del 16.12.2002. Per il 2003 il fondo di € 10.958.276,00 è stato ripartito e liquidato alle Regioni medesime con D.M. 103232 del 1.12.2003. La Commissione CE si è riservata di esprimere il parere sulla compatibilità dell'aiuto contestualmente alla decisione relativa all'aiuto 824/C/2000.

Con propria decisione la Commissione CE ha ritenuto che la misura di interventi prevista inizialmente per gli ovini non costituisce aiuto di